

*Avv. Salvatore M.A. Spataro*  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Tel. e Fax 095/383876  
e mail: [segreteria@studiolegalespataro.it](mailto:segreteria@studiolegalespataro.it)  
[pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it)

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per l'ins. Grazia SARACENO, nata a Catania il 09/04/1963, C.F. SRCGRZ63D49C351H, residente in Augusta (SR), via Modena n°9, rappresentata e difesa per procura congiunta al presente atto telematico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro del Foro di Catania (fax 095/383876 – PEC [salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it) – C.F. SPTSVT70H14C351Q ), la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588); l'Ufficio Scolastico regionale per l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829) e nei confronti dell'USR Piemonte, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80001630054).

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL'A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN SICILIA E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR PIEMONTE ED USR SICILIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

FATTO E DIRITTO

La ricorrente è docente abilitata nella cl. Scuola primaria, in relazione alla quale è stata assunta in ruolo il 01/09/2015 con il piano straordinario di assunzioni di cui alla L.107/2015, in fase C da GAE, nella provincia di Siracusa. (all. n. 1).

SULLA DOMANDA DI MOBILITÀ DELLA RICORRENTE - ESITI

Ai sensi dell'O.M. dell'08.04.2016 n°241 (all. n. 6) e della stessa L. 107/15 la ricorrente ha dovuto presentare domanda di mobilità, con cui ha indicato n. 100 Ambiti Disciplinari distribuiti su varie regioni, mettendo, quale prima opzione, l'Ambito n. 0026 della provincia di Siracusa e poi a seguire gli altri Ambiti della provincia di Siracusa e dell'intera regione della Sicilia e solo



successivamente gli Ambiti delle altre regioni, secondo un criterio di viciniorietà alla residenza del proprio nucleo familiare (cfr. all. n. 2).

La domanda era correttamente inoltrata all'USR Sicilia – A.T. di Siracusa – quale ufficio competente a gestire la domanda della ricorrente in ragione della sede provvisoria assegnata l'anno precedente.

In data 29.07.2016 l'Amministrazione Scolastica ha pubblicato gli esiti delle operazioni di mobilità e l'odierna ricorrente ha verificato di essere stata trasferita a Torino (cfr. all. n. 4).

La ricorrente, a seguito di domanda di assegnazione provvisoria è ora assegnata presso il 2° I.C. di Augusta, ove è in servizio sino al 31/8/2020, dal che la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale. (All. n.7).

La ricorrente, invero, ha cercato di capire che cosa fosse successo ed inspiegabilmente ha potuto constatare che in seno al bollettino dei movimenti pubblicati erano rintracciabili numerosi trasferimenti ottenuti da docenti pari requisiti, ossia assunti in forza della L.107/2015, ma reclutati da concorso quali meri idonei e dotati tutti di minor punteggio.

Inoltre, il bollettino predetto mostra anche che un'altra collega, partecipante ad una successiva fase di mobilità, ossia la fase D, ha invece ottenuto il trasferimento in Sicilia (nell'ambito 0026) richiesto invece dalla ricorrente fra i prmissimi ambiti (cfr. all. doc. n. 2).

Risulta, infatti, alla ricorrente tale docente, appartenente alla successiva fase D di mobilità, ha ottenuto la sede a Siracusa nell'ambito 0026 (prima preferenza espressa dall'ins. SARACENO):

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA NASCITA	PUNTI	FASE	AMBITO
Baglieri Chiara	RG 13/04/1972	29	D	SIC0000026

**Si tratta di una docente appartenente alla differente Fase D delle operazioni di mobilità.**

E ciò solo per evidenziare i movimenti su Siracusa, di indubbio interesse per la ricorrente.

-----○○○◇○○○-----

**LA VICENDA DELLA MOBILITÀ 2016/17 - MOLTEPLICI IRREGOLARITÀ**

Il "caso" dei trasferimenti impazziti, quali quello della ricorrente, non unico



in Italia, è già balzato agli onori delle cronache, anche della stampa locale. Vale la pena di rilevare come le OO.SS. di rilievo Nazionale, avevano subito diffidato l'Amministrazione Scolastica a risolvere il problema degli errori sulle procedure di mobilità ritenendo come un eventuale contenzioso. Quanto sopra esposto sarebbe già sufficiente ad invocare la richiesta tutela, ma per mero tuziorismo, l'odierna ricorrente intende formulare le seguenti considerazioni in diritto al fine di meglio esporre a codesto Tribunale le proprie ragioni anche in ordine alle recenti modifiche operate con la L. 107/15 cd. Buona scuola.

----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

**VIOLAZIONE DEL CCNI SULLA MOBILITA' (CCNI e OM 08.04.2016 N. 241) ED  
ERRONEA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I  
TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE DEL COMPARTO SCUOLA.**

La L. 107/15 [cd. Buona scuola] ha disciplinato le assunzioni del personale docente, prevedendo tutta una serie di fasi per l'assunzione del personale docente ancora precario di cui al Piano Straordinario di assunzione di cui al D.D.G. del 17.07.2015.

In base al suddetto Piano ed al C.C.N.I. sulla mobilità, secondo la fase di appartenenza, sarebbe stata disposta una relativa modalità di assegnazione del posto.

L'odierna ricorrente è rientrata nel cd. Piano assunzionale di cui alla L.107/2015, prendendo dunque parte alla fase C della mobilità, per come di seguito si descrive.

Con Ordinanza ministeriale n°241 dell'08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 ed in base all'art. 1 prevedeva che *"...le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa..."*.

Il C.C.N.I. di pari data concernente la mobilità e poco sopra richiamato, all'art.3, avente ad oggetto la *"mobilità territoriale a domanda e d'ufficio"* **disponeva espressamente che:** *"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto*



salvo quanto previsto dai successivi commi. 2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13. 4. **il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti** 5. Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6...".

----- = = = = o o o o ♦ o o o = = = -----

#### DISTINZIONE PER FASI

Dunque, dalla lettura dell'O.M. come del citato C.C.N.I., emerge che le operazioni di mobilità territoriale e professionale venivano ad essere inquadrare in quattro distinte fasi:

- I) - fase A avente ad oggetto i trasferimenti e passaggi di ruolo all'interno della provincia (compresa assegnazione sede definitiva neo assunti nell'a.s.'15/16 da fase 0 ed a);
- II) - fase B<sup>1</sup> i cui destinatari sono gli inseriti nelle graduatorie del concorso bandito con D.M n. 82/2012 e facenti parte delle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 104/2016, che aveva ad oggetto i trasferimenti fuori provincia e passaggi di cattedra e di ruolo fuori provincia per gli assunti entro il 2014/15 (titolarità su scuola solo nel primo ambito)

<sup>1</sup> La fase, inoltre, era al proprio interno distinta in tre sottofasi, che qui di seguito si descrivono per quanto irrilevanti ai fini della domanda posta:

1) trasferimenti interprovinciali docenti assunti entro il 2014/15;

2) titolarità su scuola solo se soddisfatti nel primo ambito indicato;

3) passaggio di cattedra e di ruolo interprovinciali successivo alla titolarità solo su ambito, in cui il personale che ottiene la mobilità professionale in una provincia diversa da quella di titolarità è assegnato in titolarità su una sede scolastica nel primo ambito territoriale richiesto o in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti.



e l'assegnazione della sede definitiva in provincia per concorso 2012 fasi b e c (titolarità solo su ambito).

III) fase C, i cui destinatari sono i docenti assunti da GAE nelle fasi b e c del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2016 avente ad oggetto l'assegnazione di una sede definitiva e la titolarità solo su ambito, si svolgeva, poi, in un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale.

IV) fase D, riservata agli assunti nell'anno scolastico da fasi zero ed A del piano assunzionale di cui alla legge n. 107/2016 provenienti dalle graduatorie di concorso i cui destinatari possono proporre *"istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito"* dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Già la semplice lettura delle fasi di cui si discute rende di palmare evidenza i limiti di trasparenza cui l'attività amministrativa concreta sarebbe andata incontro.

Premesso che per le 4 fasi di mobilità su descritte veniva delineato un meccanismo esclusivamente telematico (cfr. art.3 O.M.) attraverso il portale istanze *on line* del sito del M.I.U.R., la competenza veniva identificata in capo ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali, cui il dipendente recapitava la domanda, in relazione alla pregressa sede di servizio (cfr.art.6 O.M.), venendo ulteriormente precisato che *"...Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line"*.

Come detto, la ricorrente rivolgeva correttamente la propria istanza all'USR Sicilia e riceveva notifica della correttezza dell'operazione telematica andata a buon fine.

L'art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 affermava, poi, che: **"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto...."**

L'Allegato 1 al C.C.N.I. prevedeva dettagliatamente l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con



riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità.

Era, invece, l'Allegato 1 a disciplinare l'ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A); di cui alla fase B); di cui alla fase C) e dell'ultima fase D).

Quindi, ciò che appare palese, nel sistema delineato tanto dal CCNI, quanto dall'O.M., è che la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul meccanismo di **FASI PROGRESSIVE**.

----- = = = = o o o o ◇ o o o = = = -----

**VIOLAZIONE DEI DIRITTI DISCENDENTI DALLA  
COLLOCAZIONE DELLA RICORRENTE IN FASE C DI MOBILITÀ**

*E' evidente, però, che nel caso della ricorrente, le predette disposizioni non sono state osservate dal momento che la medesima ha presentato regolare domanda, ma la Regione Sicilia ed in particolare l'Ambito A026, prescelto per primo è stato assegnato a una docente nella fase D, con punteggio addirittura inferiore all'ins. SARACENO.*

Invero, come noto a tutti, dato il clamore provocato anche sui media nazionali, i destini dei docenti richiedenti la movimentazione sono stati affidati ad un algoritmo predisposto dal M.I.U.R. e la cui attività non trova legittimazione né nella Legge, né in fonti secondarie.

È, comunque, assolutamente evidente che il predetto algoritmo applicato abbia fallito e determinato le aberranti circostanze di cui si è narrato, dando luogo a macroscopici errori nell'identificazione degli ambiti cui destinare i docenti e traducendosi in un mero ed inaccettabile arbitrio da parte della P.A., considerata l'evidente difetto di trasparenza nella gestione delle operazioni di mobilità territoriale di cui si discute.

E non può certo dirsi che l'esistenza degli errori di cui si discute sia una mera rappresentazione di parte, atteso che gli errori nelle operazioni di mobilità sono stati anche ammessi dal MIUR (cfr decreto Rett. in autotutela, prot. n. 10015/3 Torino 25/8/2016).

Tuttavia, difettando di buon senso e lungimiranza e malgrado fosse stato già colpito da Ordinanza sospensiva dal T.A.R. Lazio – Roma sez. III bis, [Ord. n. 3588 del 01.07.2016], il M.I.U.R. si è rifiutato di effettuare *ex novo* le operazioni di mobilità, palesemente errate, inique ed oscure, ancorché consapevole del predetto malfunzionamento e dando vita ad un contenzioso torrenziale su scala nazionale.

Ed è proprio l'affidamento ad un inaffidabile algoritmo che rende



impenetrabili le scelte amministrative anche sotto il profilo del radicale difetto di motivazione del provvedimento, rispetto al quale sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta: a supportare la movimentazione di docenti ai quattro angoli dello Stivale non v'è uno straccio di leggibile motivazione.

Nel solco delle disposizioni richiamate (O.M. e CCNI) Gli assunti nell' a.s. 2015/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 2015/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C.**

Non può quindi verificarsi, nemmeno per ipotesi astratta, che un docente come la ricorrente partecipante alla mobilità in fase C resti non mobilitata, malgrado l'esistenza del posto (dimostrata dal successivo movimento di altri), dovendo assistere al movimento di docenti di fase D sui posti agognati.

----- = = = = o o o o ♦ o o o = = = -----

#### DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART.3 L.241/90 SOTTO IL PROFILO DELLA BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Se, dunque, all'osservanza dell'obbligo di motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, L. 7 agosto 1990 n°241, in questa sede intanto giova ribadire con forza come in virtù delle fonti regolamentari e pattizie richiamate, ai fini della valutazione circa l'effettiva ricorrenza delle condizioni giustificative dell'esercizio del potere di datoriale di movimentazione verso uffici e sedi non richiesti, detto potere si venga a connotare necessariamente come (quanto meno) discrezionale, con la conseguente necessità di adeguata motivazione, pertinente alla concreta e specifica situazione presa in esame. Motivazione, invece, dalla quale non vi è alcuna traccia negli atti adottati dalle varie Amministrazioni periferiche: con riguardo alla posizione del dipendente interessato, il datore di lavoro pubblico, titolare del citato potere manifestatosi discrezionale, è tenuto a prendere in adeguata considerazione l'interesse del soggetto sottoposto al potere medesimo, al



fine di evitare che il diritto al posto di lavoro, peraltro in un ambito caratterizzato da stabilità del rapporto ed oggetto di garanzia costituzionale, venga affievolito – *rectius*, compromesso definitivamente – in mancanza di obiettive e concrete ragioni, affatto espresse nell'atto.

Anzi, trattandosi di procedure lato sensu concorrenti, alla quale – come detto – la mobilità va certamente accostata, è come se la ricorrente e i docenti di fase D abbiano partecipato a procedure concorrenti differenti ma, incredibilmente, i posti ambiti dalla ricorrente siano finiti a concorrenti di differente procedura (sic!), per di più destinata solo ai posti residuati dopo la fase C.

Nel caso a mano alla collocazione in fase antecedente vantata dal docente, esattamente come nel caso della ricorrente, è fatta espressa violenza: si comprende *ictu oculi* come la priorità assegnata alla fase C cui appartiene la ricorrente, sarebbe stata sufficiente per garantire alla medesima una sede di servizio più vicina alla sua abitazione ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con priorità rispetto ad altri docenti, dei quali poco sopra si è data esatta elencazione.

Se, dunque, la movimentazione dei docenti, come la ricorrente, costituisce espressione di una attività dell'Amministrazione, essa va esercitata nel rispetto sia dei "*limiti generali della correttezza e della buona fede che presidiano l'esecuzione di qualsiasi contratto, ivi compreso quello dei pubblici dipendenti*", sia dei "*principi costituzionali dell'imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa imposti dall'art. 97 Cost.*" (in argomento si vedano, tra le altre, Cass. SS.UU., 26.6.2002, n. 9332, nonché Cass. Sez. Lav.. 14.4.2008, n. 9814).

Ed in giurisprudenza di legittimità e di merito è tenuto fermo il principio per cui alla motivazione del provvedimento va attribuito proprio il significato di rendere intellegibile e ripercorribile l'iter logico seguito, sicché il radicale difetto di motivazione si traduce in simmetrico difetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Nonostante alle fonti di secondo grado (O.M. e CCNI) non possa essere riconosciuto valore di legge ordinaria, non v'è dubbio che gli stessi assumano particolare rilievo nella presente fattispecie come specificazione, cui la stessa Amministrazione si auto-vincola, di quei criteri generali che devono presiedere all'esercizio di una facoltà discrezionale, ai fini del





rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto lavorativo in essere con il proprio personale, estrinsecando, in tal modo, il potere conferitole dalla legge, che non può essere inteso come arbitrario ed insindacabile attribuzione di taluna o talaltra sede di servizio.

----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

**VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**  
A ben guardare, poi, l'intera procedura di mobilità è disarmantemente distante dai principi di trasparenza della P.A.: è la stessa O.M. n°241 dell'8.4.2016, a chiarire come nell'ambito dei trasferimenti disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale al docente interessato venga trasmessa la sola notifica del punteggio riconosciuto; di contro gli elenchi poi pubblicati e dai quali, come si è visto, si ha la conferma aberrante dei trasferimenti adottati in presenza di aspiranti collocati in fase antecedente, non comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità, non consentendo ai destinatari delle notifiche di operare alcuna verifica sulle modalità seguite e determinando, in tal modo, un'evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.  
Di fatto, non è resa possibile sia per l'assenza di motivazione, sia per l'oscura leggibilità dei dati, alcuna ricostruzione dell'iter logico-giuridico attraverso cui l'amministrazione si è determinata, né tantomeno a verificare la corretta applicazione, o meno, delle norme di cui ai richiamati C.C.N.I. e O.M.

Infine di clamorosa evidenza è il dato per cui il trasferimento di una docente, sopra menzionata, appartenente alla fase D lascia attoniti perché la ricorrente la avrebbe anche soverchiato per punteggio (!).

----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

#### **IL SUPPORTO GIURISPRUDENZIALE**

Identica vicenda è stata affrontata, chiarita e risolta in molteplici arresti giurisprudenziali: più volte i Giudici del lavoro, chiamati a giudicare identiche vicende, si sono soffermati sulla illegittimità dell'assegnazione di un movimento in fase D, a fronte della presenza di docenti di fase C insoddisfatti, come nel caso.

Si citano esemplificativamente: Tribunale Napoli Ord. n.ro Cron. 9226/2017



in causa RG 25737/2016 – G.L. d.ssa Alessandra Santulli; Tribunale Cuneo Sent. n.ro 2016/2017 in causa RG 273/2017 – G.L. d.ssa Daniela Rispoli; Tribunale Venezia Sent. n.ro 494/2017 in causa RG 530/2017 – G.L. d.ssa Margherita Bortolaso; cfr. anche Tribunale Messina Ord. n.ro 3878/2017 in causa RG 4548-1/2016, (attinente l'attribuzione di un posto in altra fase sottratto addirittura alla fase B1) – G.L. d.ssa Graziella Bellino.

Oltre ai numerosi altri arresti, anche dell'adito Tribunale, che si versano in atti.

----- = = = o o o ◇ o o o = = = -----

#### LA DOMANDA DI MOBILITÀ DELLA RICORRENTE SOTTO ALTRO PROFILO

Procedendo con la disamina delle fasi della mobilità bisogna dire come nella fase B della mobilità straordinaria hanno potuto partecipare in maniera come vedremo inopinata, anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, **meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012** (cd. fase B3, caratterizzata dalla dicitura "assegnazione ambito provinciale").

Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle provincie.

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art.1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).

Dunque, sono i docenti meramente idonei al concorso del 2012 ad essere stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (cd. **Fase B.3<sup>2</sup>**) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (**Fase C**), con ciò muovendosi<sup>3</sup> **con precedenza** ed **esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in ispecie Catania)** e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, **fase B** punto 2 ed art. 6, comma 1, **fase C**).

Tale operato, lo si ripete, del tutto privo di copertura normativa, ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

<sup>2</sup> Identificata dalla dicitura "assegnazione sede in ambito provinciale".

<sup>3</sup> Sarebbe più corretto dire potendosi fermare sugli Ambiti di reclutamento provvisorio.



Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per Legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, (cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1).

Questa anomala collocazione dei meri idonei a concorso in fase B3 ha palesato la propria illegittimità tanto nei confronti dei “vecchi” reclutati in ruolo, ossia i docenti assunti entro l’a.s. 2014/15, che non hanno avuto a loro disposizione, come invece recitava la disposizione di rango primario, “tutti i posti dell’organico dell’autonomia”, atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena ivi nominati, sia di tutti gli altri docenti assunti grazie alla L.107/2015 e che, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, incomprensibilmente non hanno avuto il medesimo trattamento in sede di mobilità.

A causa di ciò, la ricorrente, pur vantando un punteggio di 33 + 6 (all n. 2), non ha ottenuto il trasferimento sperato, mentre risultano movimentati all’interno della stessa provincia di Siracusa una pletora di docenti, sebbene dotati di un punteggio ben più basso (anche con 18 punti: cfr. all n. 6).

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Siracusa e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità valevole per l’a.s. 2016/2017, sono illegittimi per i seguenti ulteriori motivi di diritto.

IL PIANO STRAORDINARIO DELLA MOBILITÀ CONTENUTO NELLA L. 107/2015 E L’INESISTENZA DI UNA PREFERENZA PER LA CATEGORIA DEI DOCENTI EX COMMA 96, LETT. A).

Oltre ad avere previsto il Piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98), la L. n. 107/2015 ha anche fissato un Piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l’anno scolastico 2016/2017 con le disposizioni contenute nel comma 108 dell’art.1.



La prima parte di tale norma (comma 108 dell'art. 1) si riferisce al personale "assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" e stabilisce:

*"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, ..... per **tutti** i posti vacanti e disponibili **inclusi** quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il Legislatore avesse inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi").

Il Legislatore, cioè, non si è riferito solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015 e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (**v. Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al RGn 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di Verona, ordinanza n. 3859/2016 del 30/06/2016, emanata su ricorso cautelare iscritto**



al RG n. 1075/2016 -1,) che, nell'esaminare la normativa che ci interessa, ha così statuito:

*"La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che "Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (....) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".*

I Tribunali di merito citati, cioè, ritenendo provvisoria l'assunzione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) (e cioè del personale ex comma 96 comma lett. a) e lett. b), hanno confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono provvisori, vacanti e disponibili, rientrano tra quelli oggetto del Piano straordinario di mobilità **ed escludono ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.**

Le medesime conclusioni (provvisorietà dell'assunzione del personale ex lett. a comma 96), valgono con riferimento alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, la quale si occupa della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. b), assunto nell'anno 2015/2016.

La norma, già sopra ricordata, ma che vale riportare nuovamente, stabilisce che:

*"Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su TUTTI (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".*

Come è doveroso far risaltare, anche in questo caso, la norma fa riferimento ad ogni (TUTTI) ambito territoriale e non parla di alcuna esclusione, né afferma, implicitamente od esplicitamente, che da tale movimentazione potessero mai risultare esclusi i posti occupati (peraltro in maniera provvisoria, come chiaro) dal personale docente ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.



Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, in buona sostanza, si è occupato di disciplinare in via straordinaria la movimentazione del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tutt al più che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente.

**Nulla tale norma dice** a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge, né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

**CONCLUSIVAMENTE SUL PUNTO, NON È DOTATA DI COPERTURA NORMATIVA LA RISERVA DEI POSTI ACCANTONATI IN FAVORE DEI DOCENTI IDONEI AL CONCORSO 2012 NÉ IN RELAZIONE A "TUTTI I POSTI DELL'ORGANICO" CHE DOVEVANO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA MOBILITÀ PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/15; ALTRETTANTO PRIVA DI COPERTURA NORMATIVA È DETTA RISERVA OVE SI CONSIDERI IL DIRITTO DEI DOCENTI ASSUNTI NEL 2015/16 (INDISTINTAMENTE) A CONCORRERE SUI POSTI ANCORA DISPONIBILI SU TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI, SENZA RISERVE DI SORTA.**

- - - - = = = = ○ ○ ○ ◇ ○ ○ ○ = = = - - - -

LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL C.C.N.I. - ILLEGITTIMITA' DEL C.C.N.I. MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 NULLITÀ/ANNULLABILITÀ IN PARTE QUA - VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il sistema della mobilità territoriale prevede, da sempre, diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.



Il C.C.N.I. 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti, prevedendo

- (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e
- (2) la movimentazione di una stessa categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Nel dettaglio.

Si è già visto che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, prevedeva la mobilità straordinaria per gli assunti, nelle fasi B e C, al solo e dichiarato scopo di derogare al vincolo di permanenza triennale nelle provincie di originario reclutamento.

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé citata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, ha previsto che a detta mobilità partecipassero anche gli assunti dal concorso del 2012, nelle fasi B e C, potendo scegliere, in prelazione, quale sede definitiva l'ambito della provincia dove erano stati provvisoriamente assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n. 2).

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D) e le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (reclutamento da GAE); il personale che ha avuto la anomala riserva dei posti è quello ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (reclutamento da idoneità al Concorso 2012).

Entrambe le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.

Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

*"3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito*



*partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 **con preventivo accantonamento** numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".*

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale docente ex comma 96 lett. a) venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale docente ex comma 96 lett. b), venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

*"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, ..... dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ..... ".*

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3.) sono "gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del Piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia" e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato **prima di** (nel senso di: **con precedenza rispetto a**) quello ex comma 96 lett. b) (personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati.

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale ex comma 96 lett. a) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale di cui al comma 96, lett. b).

Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie.

Né il differente trattamento delineato all'atto dell'assunzione dai commi 95 e 96, certamente esistente, può costituire elemento utile sul terreno del diritto positivo per delineare lo scenario della mobilità addirittura oltre ciò che invece testualmente stabiliscono gli artt. 462 e 463 del T.U. 297/94 ed il comma 108 dell'art. unico della L.107/2015, giungendo a ipotizzare nella lettera della Legge una disparità di trattamento che la Legge stessa mai ha identificato.





Tali previsioni contrattuali sono, quindi, chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.

Come già riferito nel punto precedente del ricorso non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "*posti vacanti e disponibili*", quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

**La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.**

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria.

Ciò ha comportato che, la movimentazione di una categoria con posti accantonati e con precedenza rispetto ad un'altra ha fatto sì che gli appartenenti a tale categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente con punteggio di 33+6 non è stata movimentata verso la Sicilia ed in particolar modo Siracusa, mentre il personale sotto indicato è stato movimentato in



fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'A.T. di Siracusa, pur con punteggio di gran lunga inferiore. (cfr. all. n.6).

Si citano a titolo esemplificativo i docenti con movimento in ingresso sulla provincia di Siracusa, anche se la disamina ben potrebbe essere condotta su tutte le province siciliane (ma per la ricorrente la priorità assoluta è, ovviamente Siracusa), indicate dalla ricorrente in domanda e certamente prescelte dalla stessa rispetto alla assegnazione in Piemonte (TO).

Si tratta di numerosissimi docenti:

**Con p. 18** CAPPELLO Ester, MUZZICATO e Francesca RUIZ Liliana ;

**Con p.20** TIRALONGO Carmen;

**Con p.21** CALAFIORE Eliana e SANTUCCIO Maria Antonietta;

**Con p.22** MOLLICA Brunella, RISTUCCIA Valentina e TIRALONGO Enza;

**Con p.23** BISICCHIA Barbara, D'ANGELO Francesca, MACAUDA Rosaria, SCARSO Ivana e SALEMI Vincenzina;

**Con p.24** LOREFICE Rossella, ROSSITTO Chiara, VALVO Sebastiana e PISTRITTO Irene, **Con p.25** MANNELE Rosa Maria, PILATO Tiziana, SARACENO Iris e SACCO Emanuela;

**Con p.26** BOLOGNA Marianna, INSOLIA Gabriella, NASTASI Valentina, PUGLISI Elisa, PAPPALARDO Lucilla e PETRUZZELLA Marika;

**Con p. 27** CILIA Graziana, CAPISI Maria, CARBE' Concetta, CARDI' Lucia, FAILLA Lucia, ALICATA Eleonora, MAUCERI Maria Beatrice, AMMADIO Anna Concetta, MIGGIANO Stefania, PARISI Daniela, RIZZO Eleonora, SAVARINO Rosaria e IETTA Laura;

**Con p.28** CARRABINO Piea, Valeria, GALLO Rosa Maria, MUSCARA' Corrado, Moscatello Viviana e SORCE Vanessa;

**Con p.29** MARGIAGLI Maria Cristina e SCHEMBRI Anna;

**Con p.30** CAIA Rosalba e PRICONE Katia;

**Con p.31** NIZZA Monica;

**Con p. 32** CINTOLI Lucia;

**Con p. 33** MANUELE Sebastiana di eguale punteggio ma di età più giovane.

E ciò solo confrontando i candidati con punteggio base inferiore alla ricorrente, cui andrebbero aggiunti gli altri eventualmente ricadenti nel medesimo Ambito di residenza dell'insegnante SARACENO, ove insistono i 6 punti aggiuntivi legati al ricongiungimento.

Inutile evidenziare che con il corretto ricalcolo dei punti dovuti al ricongiungimento al coniuge (in ambito 0026 Siracusa), l'insegnante SARACENO avrebbe superato **praticamente tutti** i colleghi dell'anomala fase B3.



Si ripete che trattasi di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, ed, anzi **ESCLUDONO**, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella Legge (articoli 462 e 463 del T.U. del personale scolastico 297/94 e L. n.107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti ex comma 96, lett. a), rispetto al personale ex comma 96, lett. b), entrambi assunti con la medesima decorrenza, nella medesima fase c) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Aggiungasi che, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

- ° in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a)) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
- ° il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a);
- ° il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
- ° la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.



Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati agli odierni ricorrenti (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza l'accantonamento dei posti agli idonei.

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Viceversa, la disposizione pattizia in questione, asseritamente applicativa ma in realtà distorsiva della L.107/2015 ha comportato una evidente disparità di trattamento fra docenti assunti con la medesima decorrenza giuridica (2015/16): manifestandosi in contrasto con norme di legge, oltre che irragionevole ed illogica, non potendosi in alcun modo comprendere le ragioni della manifesta disparità di trattamento qui denunciata.

Infine, altri argomenti disvelano l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento.

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze, non i partecipanti ad un concorso che non possono essere reclutati a t.d.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.



Si assiste dunque, ad una violazione dell'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, dello spirito e della ratio della norma medesima.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti, posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possa, anche solo pattiziamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in GAE, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), eccezion fatta per la distorsione operata con la fase B3, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul **PUNTEGGIO**, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti della fase B3 viene palesemente tradito.

Quasi per un paradossale scherzo del destino è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: *"Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio**".*

-----○○◇○○-----

Il Giudice ordinario, al cospetto della disposizione pattizia illegittima ne ha certamente potere di annullamento in parte qua per violazione delle disposizioni normative con essa contrastanti.



Ai fini del diritto soggettivo al trasferimento invocato dalla ricorrente sarà bastevole, ove l'adito Giudice riterrà, anche la loro disapplicazione ai fini del decidere, per come qui di seguito invocato in subordine.

SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.

È noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) **(articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate)** e del personale ex comma 96, lett. b) (art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

° dell'art. 1418 C.C., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;

° dell'art. 2, co.2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 –, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

° della stessa legge 107/2015, art. 1, co.196, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.



Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";

articolo 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza";

articolo 4, comma 2, nella parte in cui dispone che "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società", da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del C.C.N.I., del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno



diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;

• ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore, formula le seguenti

#### CONCLUSIONI

#### **SI CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,

#### **DISAPPLICHI E/O SOSPENDA**

o, comunque, con qualunque altra formula che il decidente riterrà, **annulli gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione Scolastica resistente in ordine alla procedura di mobilità** che ha coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto in accoglimento delle ragioni esposte,

#### ACCERTI E DICHIARI

il diritto della ricorrente in ossequio alle allegazioni e prove di cui all'odierno ricorso, costituenti risultanze di causa, per rigoroso rispetto delle fasi di mobilità e della priorità vantata dalla ricorrente in quanto collocata in fase C antecedente rispetto al personale di fase D effettivamente beneficiario del detto trasferimento, il diritto al trasferimento in Sicilia (Ambito 0026), giacché occupati da docenti con posto assegnato nella successiva fase D e/o, addirittura, titolari di minor punteggio della ricorrente ai fini della mobilità interprovinciale (cd. fase B3)

ovvero ancora

previa DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PAERTE QUA del C.C.N.I. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (**articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, nella provincia di Siracusa, fatta salva





l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;  
in via subordinata e nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola primaria per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;  
condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Siracusa o, in subordine, alla stregua dei criteri nell'ordine sopra elencati, disponendo il rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio ai motivi di ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio.

La causa ha valore indeterminabile ma vertendosi in materia di pubblico impiego il relativo versamento è effettuato in misura di legge in € 259,00.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE nei CONFRONTI dei LITISCONSORTI ex ART.151 C.P.C.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c. Numerosi Tribunali del Lavoro, come da molti anni fa ormai il Tar Lazio – Roma, sono inclini all'asseveramento della notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR: si allega precedente, ormai assai noto, del Tribunale di Genova, in caso patrocinato dal sottoscritto difensore, che ha autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la*



*peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tale precedente ha fatto da apripista a numerosi identici procedimenti autorizzatori su altrettanto numerosi Tribunali d'Italia e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito voglia sin d'ora autorizzarla.

Salta all'occhio, infatti, come oltre ai docenti (già numericamente sufficienti a giustificare la richiesta) di cui si è data evidenza in ricorso, molti di più gli stessi verrebbero a configurarsi per l'eventuale rifacimento delle operazioni dovuto all'ipotesi di accoglimento della relativa domanda che determinerebbe un "effetto domino" sui movimenti della medesima classe di concorso su differenti parti del territorio.

Salvo ogni altro diritto.

SI ALLEGANO:

1. Contratto di assunzione a t.i. a.s. 2015/16;
2. Domanda di mobilità per assegnazione ambito nazionale a.s. 2016/17;
3. Lettera di notifica assegnazione ambito nazionale ed assegnazione punteggio a.s. 2016/17;
4. Pec notifica assegnazione sede ambito nazionale a.s. 2016/17;
5. Domanda assegnazione provvisoria interprovinciale primaria SR a.s. 2016/17;
6. Bollettino Movimenti primaria SR a.s. 2016-17;
7. Assegnazione provvisoria SR primaria a.s. 2019/20;
8. O.M. 241/2016 stralcio;
9. C.C.N.I. mobilità 2016;
10. Giurisprudenza.

Siracusa/Catania, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

